

REGOLAMENTO GENERALE DELLA FIERA DENOMINATA “FIERA DEL BESTIAME DELLE ANTICHE RAZZE LOCALI”

(Approvato con D.P. n. 11 del 10 aprile 2017)

TITOLO I

NORME GENERALI

ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1

1. L’Ente di gestione delle Aree protette dell’Appennino piemontese (da ora anche Ente Parco), in collaborazione con l’Ecomuseo di Cascina Moglioni, organizzano la fiera annuale denominata “FIERA DEL BESTIAME DELLE ANTICHE RAZZE LOCALI” (da ora anche Fiera) dedicata a Sant’Isidoro protettore dei contadini e dei poveri.
2. L’Ente Parco, stabilisce annualmente la data e la durata della Fiera, ne approva, nell’ambito delle iniziative e delle manifestazioni annuali, il programma e il bilancio nonché il rendiconto economico.

SCOPI

Art. 2

1. La Fiera si pone come finalità principale la promozione e l’incentivazione delle razze a rischio di abbandono inserite nei Piani di Sviluppo Rurali (P.S.R.) e in particolare delle razze bovine tipiche dell’appennino ligure-piemontese-lombardo-emiliano (la *cabannina* e la *varzese-tortonese-cabellotta-ottonese-montagnina*).
2. La Fiera intende inoltre promuovere la cultura materiale e immateriale del territorio dell’Appennino piemontese attraverso il recupero e la valorizzazione delle tradizioni locali anche mediante convegni e dibattiti sullo sviluppo agrario e la cultura contadina.
3. La Fiera promuove inoltre i seguenti settori: agricoltura, allevamento, artigianato, agriturismo, macchine e attrezzature agricole sia moderne che storiche, tempo libero.
4. La Fiera promuove infine le attività agro-silvo-pastorali del territorio in sinergia e in accordo con gli Enti Locali e le Associazioni di categoria.

TITOLO II

NORME DI PARTECIPAZIONE

LUOGO DI SVOLGIMENTO

Art. 3

1. La Fiera del bestiame delle antiche razze locali si svolge in frazione Capanne di Marcarolo – Bosio (AL) lungo s.p. 165 della Provincia di Alessandria dalla località *Foi al Rifugio Nido del Biancone*.

2. Gli stands espositivi sono individuati, a discrezione dell'Ente Parco, lungo la strada provinciale n. 165 della Provincia di Alessandria nell'ambito della Fiera.

AMMISSIONE

Art. 4

1. Sono ammessi alla Fiera gli allevatori regolarmente iscritti alle Associazioni Provinciali Allevatori di competenza e gli operatori economici, appartenenti ai sottoelencati settori, sia pubblici che privati, le cui attività siano regolarmente iscritte al Registro delle Imprese di appartenenza, in regola con le vigenti disposizioni in materia di regolarità contributiva, e la cui domanda di partecipazione, corredata della documentazione richiesta, sia stata inoltrata all'Ente Parco entro i termini stabiliti:
 - Agricolo.
 - Allevamento.
 - Artigianato.
 - Agriturismo.
 - Cooperative di trasformazione di prodotti agricoli.
 - Ditte o concessionarie di macchine per la coltivazione della terra, la trasformazione dei prodotti e la meccanizzazione tutta dei vari settori.
2. Gli allevatori ammessi alla Fiera sono esclusivamente quelli invitati dall'Ente Parco con richiesta scritta.
3. Per gli allevatori ammessi è prevista la possibilità da parte dell'organizzazione di riconoscere un contributo a titolo di rimborso spese per il trasporto degli animali secondo i seguenti criteri:
 - Bovini: 50,00 € a capo.
 - Buoi: 100,00 € a capo.
 - Equini: 100,00 € a capo.
 - Ovi-caprini: 20,00 € a capo.
 - Cunicoli: nessun rimborso.
 - Avicoli: nessun rimborso.

I suddetti contributi sono riconosciuti per un trasporto superiore ai 20 km dalla sede della Fiera; per trasporti superiori ai 100 km il rimborso spese può essere aumentato del 50 %.

Il contributo verrà riconosciuto agli allevatori previa richiesta su apposito modulo messo a disposizione dall'organizzazione, entro la data di scadenza stabilita per ogni edizione della Fiera, comunque entro le 24 ore precedenti l'inizio della Fiera.

Ogni onere per il trasporto degli animali presso la Fiera è a esclusivo carico di ciascun allevatore invitato.

L'Ente Parco può variare i contributi previsti al presente capo in caso di motivate esigenze o in presenza di attività concordate con gli allevatori, anche per trasporti inferiori ai 20 km.

4. Gli stand espositivi sono ammessi per un massimo di n. 200 dopo una valutazione da parte dell'Ente Parco secondo i seguenti criteri di priorità:
 - Produttori di prodotti agricoli o derivati dalla loro trasformazione, del territorio dell'Oltregiogo, dell'Appennino alessandrino-genovese e delle Unioni Montane dal Tobbio al Colma e Val Lemme.

- Produttori di prodotti agricoli o derivati dalla loro trasformazione a limitata diffusione e di razze a rischio di abbandono inserite nei P.S.R. e in particolare delle razze bovine tipiche dell'appennino ligure-piemontese-lombardo-emiliano.
 - Produttori di prodotti agricoli o derivati dalla loro trasformazione con certificazione biologica o certificazione di qualità legalmente riconosciuta.
 - Artigiani locali per gli antichi mestieri tradizionali.
 - Espositori che hanno già partecipato alla edizione precedente.
 - Data di presentazione della richiesta.
5. I Punti di Ristoro, in possesso dell'abilitazione alla somministrazione al pubblico di cibi e bevande da trasmettere all'Ente Parco entro le 48 ore precedenti l'inizio della Fiera, sono ammessi per un massimo di n. 5, dopo una valutazione da parte dell'Ente Parco secondo i seguenti criteri di priorità:
- essere associazioni locali senza fini di lucro o proloco;
 - utilizzare prodotti locali;
 - proporre menù tipici del territorio;
 - dichiarare di devolvere l'incasso o parte di esso per scopi benefici o opere di pubblica utilità.
6. L'accettazione delle domande e l'assegnazione degli spazi espositivi avviene a insindacabile giudizio della Direzione dell'Ente Parco o del Referente dell'Ente Parco individuato, nei limiti dello spazio disponibile. Il diniego motivato della concessione deve essere comunicato in forma scritta.
7. Sono previsti stand espositivi destinati a soggetti invitati dall'Ente Parco in qualità di ospiti. Gli ospiti non rientrano negli stand espositivi di cui al punto 3.

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE

Art. 5

1. Il contributo di partecipazione per gli stand espositivi di cui all'art. 4, punto 4, è stabilito secondo le seguenti modalità:
- € 30,00 per stand fino a 4,00 metri di lunghezza;
 - € 50,00 per stand oltre 4,00 metri di lunghezza.
- Per stand si intende la dimensione di ingombro del banco o del gazebo di esposizione dei prodotti in vendita.
2. Il contributo di partecipazione per i Punti di Ristoro di cui all'art. 4, punto 5, è stabilito secondo le seguenti modalità:
- € 150,00 per stand fino a 4,00 metri di lunghezza;
 - € 200,00 per stando oltre 4,00 metri di lunghezza.
- In alternativa al pagamento del suddetto contributo l'Ente Parco può richiedere ai singoli Punti di Ristoro di garantire un numero di buoni pasto spendibili nell'ambito della fiera, del valore economico equivalente al contributo stesso.
- Per stand si intende la dimensione di ingombro del banco o del gazebo di preparazione /somministrazione dei prodotti di ristoro.

3. Il contributo dovrà essere pagato contestualmente all'invio della scheda di richiesta alla partecipazione, almeno entro 15 giorni prima dello svolgimento della Fiera, attraverso il seguente conto corrente bancario:
 - Conto di Tesoreria dell'Ente Parco: IBAN IT47U0200848310000103013498;
 - Codice Ente: 858100
 - intestato a “Ente Parco naturale Capanne di Marcarolo – via Umberto I, 32/a – 15060 Bosio (AL)”;
 - causale “Contributo fiera bestiame – anno -----”.
4. La ricevuta di pagamento dovrà essere inviata via fax alla sede amministrativa del Parco al numero 0143-684777 o tramite email areeprotetteappenninopiemontese@pec.it / areeprotetteappenninopiemontese@ruparpiemonte.it contestualmente all'invio della scheda di richiesta alla partecipazione, almeno entro 15 giorni prima dello svolgimento della Fiera. La ricevuta di pagamento deve inoltre essere presentata all'ingresso della Fiera al fine di poter accedere all'area espositiva.
5. Qualora il pagamento non venisse effettuato entro il termine su indicato, il costo di partecipazione verrà aumentato di € 50,00 al fine di coprire i maggiori costi organizzativi dovuti al ritardato inserimento nella programmazione dell'evento.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Art. 6

1. La domanda di partecipazione dovrà essere spedita con raccomandata, posta elettronica certificata o inviata tramite fax (0143-684777) alla sede amministrativa del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo – via Umberto I, 32/a – 15060 Bosio (AL) entro e non oltre 15 giorni prima la data stabilita per lo svolgimento della Fiera.

SERVIZI GARANTITI

Art. 7

1. L'Ente Parco garantisce i seguenti servizi:
 - predisposizione delle tensostrutture, suddiviso in spazi e box, per l'esposizione del bestiame bovino, equino, ovi-caprino, suino, cunicolo, avicolo;
 - aree stand con individuazione nominale degli spazi per gli operatori partecipanti;
 - energia elettrica su richiesta degli operatori economici;
 - pubblicità e propaganda della manifestazione sul sito dell'Ente Parco www.areeprotetteappenninopiemontese.it, sulla pagina facebook “Appennino Piemontese” e sui più importanti organi di informazione locale (stampa, radio, televisione, siti internet, ecc.....);
 - servizio di informazioni della fiera per allevatori, espositori e visitatori funzionante per l'intera durata della manifestazione;
 - servizio di ristoro per allevatori, espositori e visitatori funzionante per l'intera durata della manifestazione;
 - area parcheggio riservata per gli allevatori e per gli espositori;
 - area parcheggio per i visitatori;
 - servizio bus- navetta dai parcheggi alla Fiera;

- servizio di vigilanza;
- servizio pronto soccorso;
- servizio internet;
- area convegni.

POLIZZA ASSICURATIVA

Art. 8

1. L'Ente Parco stipulerà opportune coperture assicurative quali:
 - responsabilità civile verso terzi;
 - per il furto o smarrimento per cause accidentali del bestiame in esposizione (polizza con massimale).
2. L'espositore sarà responsabile nei confronti dell'Ente Parco per tutti i danni che provocherà direttamente o indirettamente all'organizzazione per effetto e/o colpa dello stesso, senza limitazione od esclusione di sorta, compresi i danni arrecati alle strutture messe a disposizione.

ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI

Art. 9

1. L'assegnazione degli spazi per l'esposizione del bestiame verrà fatta dall'Ente Parco con distinzione di specie e razza degli animali e in osservanza delle norme igienico-sanitarie e le prescrizioni indicate nell'autorizzazione rilasciata annualmente dal Servizio Veterinario Competente.
2. L'Assegnazione degli spazi nelle Aree Stand per gli operatori economici verrà fatta dall'Ente Parco in base alle esigenze dichiarate nella domanda di adesione e alle differenze merceologiche delle aziende espositrici.
3. La collocazione è insindacabile e non può essere modificata per alcun motivo.

TEMPO DI OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI

Art. 10

1. Gli spazi verranno messi a disposizione degli allevatori e degli espositori dalle ore 7.00 del giorno di svolgimento della "FIERA DEL BESTIAME DELLA ANTICHE RAZZE LOCALI".

ORARIO DI APERTURA DELLA MANIFESTAZIONE

Art. 11

1. La presenza all'interno degli stands assegnati agli espositori dovrà essere garantita durante l'orario di apertura della Fiera che è il seguente: 9.00 – 19.00 del giorno di svolgimento.

GESTIONE RIFIUTI

Art. 12

1. Gli standisti, gli addetti ai punti di ristoro e gli allevatori sono tenuti a un corretto smaltimento dei rifiuti.
2. I rifiuti dovranno, al termine della manifestazione, essere convogliati presso gli appositi cassonetti, all'interno di sacchi della spazzatura sigillati. Il deposito al di fuori degli appositi cassonetti è vietato.
3. Durante la manifestazione il personale del Parco sarà a disposizione per la raccolta di eventuali segnalazioni di specifiche problematiche relative allo smaltimento dei rifiuti.
4. Al termine della manifestazione il personale del Parco verificherà il corretto smaltimento dei rifiuti e segnalerà eventuali problemi.
5. Nel caso in cui si riscontrasse un non corretto smaltimento dei rifiuti riconducibile ad un partecipante alla Fiera, quest'ultimo verrà segnalato all'organizzazione e perderà il diritto alla partecipazione alle successive edizioni della manifestazione, oltre alle sanzioni previste dalla vigente normativa.

ACCESSO IN FIERA CON ANIMALI

Art. 13

1. L'accesso in Fiera con animali è consentito esclusivamente con conduzione "a mano" sotto la responsabilità del conduttore secondo le modalità previste dalla vigente normativa.

ANNULLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE

Art. 14

1. Nel caso in cui la Fiera non dovesse aver luogo per cause di forza maggiore, l'Ente Parco declina ogni responsabilità. Non è previsto il risarcimento dei contributi di partecipazione.

SOSPENSIONE MANIFESTAZIONE

Art. 15

1. Nel caso in cui la Fiera, dopo l'avvenuta apertura dovesse venire sospesa a causa di eventi eccezionali e imprevedibili, l'Ente Parco declina ogni responsabilità. Non è previsto il risarcimento dei contributi di partecipazione.

RECLAMI

Art. 16

1. Reclami di qualsiasi natura concernenti l'organizzazione e lo svolgimento della Fiera saranno presi in esame dall'Ente Parco solo se comunicati in forma scritta e pervenuti allo stesso prima della chiusura della manifestazione.

DIVIETI

Art. 17

1. E' vietata ogni forma di pubblicità all'esterno dello stand se non negli spazi e nelle forme indicati dall'Ente Parco.

CONSENSI

Art. 18

1. La firma apposta sulla domanda di partecipazione implica la conoscenza e l'accettazione integrale, a tutti gli effetti, delle norme di partecipazione. Essa comprende inoltre il consenso alla ripresa video e fotografica dei prodotti esposti, promossa dall'Ente Parco, senza che l'espositore possa pretendere il risarcimento dei danni nei confronti dell'Ente Parco in quanto con la domanda di partecipazione accetta insindacabilmente ogni pubblicità dei prodotti esposti.

SGOMBERI

Art. 19

1. Gli allevatori e gli operatori economici che non si atterrano alle seguenti indicazioni verranno allontanate dalla manifestazione.

CONTROVERSIE

Art. 20

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra l'Ente Parco e gli allevatori o espositori vedranno come autorità giudicante l'Autorità Giudiziaria Ordinaria competente per territorio.

RESPONSABILITÀ MANIFESTAZIONE

Art. 21

1. Il Responsabile organizzativo della Manifestazione "FIERA DEL BESTIAME DELLE ANTICHE RAZZE LOCALI" è individuato nel Direttore dell'Ente Parco, al quale compete anche la titolarità del trattamento dei dati e la piena osservanza per tutte le finalità di legge degli adempimenti ivi previsti.
2. La Responsabilità organizzativa della suddetta Manifestazione può essere delegata dal Direttore dell'Ente Parco ad altra persona con determinazione dirigenziale o atto redatto in forma scritta.